Diritto Annuale

- Misure del diritto annuale 2025 - Scadenza 30 giugno 2025 [1]
- Foglio di Calcolo Diritto Annuale 2025 (.xlsx) [2]

- Importi Diritto Camerale 2024

Misure del diritto annuale 2024 - Scadenza 01 luglio 2024

Tipologie di imprese	Sede Euro	Unità locali Euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	170,00	34,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	75,00	15,00
Società semplice agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole	85,00	17,00
Società semplici non agricole	170,00	34,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)	170,00	34,00
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.)	170,00	34,00
Soggetti iscritti soltanto al REA	26,00	//
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)	//	94,00

Per le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese con fatturato superiore a € 100.000,00 l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina **sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:**

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 170,00

100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un mass

Quest'anno per il Diritto Annuale si può utilizzare la nuova App Impresa Italia disponibile nello store del proprio dispositivo. In Impresa Italia si trova:

- la funzione Paga Ora per procedere direttamente al pagamento, in totale sicurezza;

- l'Avviso pagoPa con l'esatta indicazione dell'importo da versare;

- lo storico dei pagamenti.

Se l'importo per l'impresa non è predeterminabile, si potrà comunque calcolare quanto dovuto con la funzione Calcola e Paga. Si ricorda che l'accesso all'App Impresa Italia o, in alternativa, al sito impresa.italia.it, è consentito al legale rappresentante o al titolare dell'impresa tramite la propria identità digitale (SPID, CIE/CNS). Per tutte le altre informazioni su termini, modalità e misure del Diritto Annuale 2024 si può consultare il sito dirittoannuale.camcom.it [3].

Foglio di calcolo 2024 [4]

Regolamento Sanzioni Amministrative Tributarie [5]

Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e s.i.m. - modifica termini versamento diritto annuale [6]

Presupposto del diritto

Ogni impresa iscritta o annotata, attiva o inattiva, al Registro Imprese della Camera di Commercio è tenuta, ai sensi dell'art.18 c.1 lett.b) della Legge n.580/1993, al pagamento di un diritto annuale; la cancellazione dal Registro delle imprese individuali, con decorrenza retroattiva, non esclude dall'obbligo del pagamento del tributo, che è dovuto fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione (compreso). L'ultimo anno di iscrizione non è dovuto solo nel caso in cui la richiesta di cancellazione venga trasmessa entro il **30 gennaio**, con causa di cessazione avvenuta entro il **31 dicembre** dell'anno precedente.

Soggetti obbligati al pagamento del diritto

Sono tenute al pagamento di tale diritto le imprese che alla data del 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro Imprese, nonché le imprese iscritte o annotate in detto registro nel corso dell'anno di riferimento.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto si deve versare alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale.

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art.4 del D.M. n. 359/2001:

- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ad esclusione dei casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa. Viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall'esonero. Anche le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre e che abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
- le società cooperative per le quali sia stato disposto dall'autorità governativa lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le start-up innovative [7] e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, per un massimo di 5 anni. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).

Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento

La Camera di Commercio provvede ad inviare prima dei termini di scadenza, a tutte le imprese una lettera informativa contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti dell'ente, nonché i dati necessari all'autodeterminazione del diritto dovuto dalle società di capitale.

Il diritto dovuto è versato in unica soluzione; il versamento può, eventualmente, essere eseguito entro il trentesimo giorno dalla scadenza maggiorando l'importo dello 0,40% in più.

Le imprese di prima iscrizione devono versare il diritto, entro 30 giorni dalla data di iscrizione o annotazione al Registro Imprese utilizzando il modello F24.

Le Sanzioni

Ai sensi dell'art.18 c.3 della Legge 29/12/93 n.580, modificato dall'art.17 della Legge 23/12/99 n.488 e dall'art.44 della Legge 12/12/2002 n.273, nei casi di tardivo od omesso versamento verrà applicata una sanzione amministrativa nei modi e nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.54 del 27/1/2005 e dal Regolamento [8] sulle sanzioni adottato dalla Camera di Commercio.

Ravvedimento operoso

Qualora la violazione non sia stata già contestata, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche

e integrazioni, l'impresa può usufruire del ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta al 6% entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento del diritto.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

Cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto

1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.

2. Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.

3. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.

4. Le società cooperative, nel caso di cui all'art.2544 C.C., cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità Governativa.

IMPORTANTE

Il mancato o incompleto pagamento del diritto camerale, anche per una sola annualità, comporta l'inibizione del rilascio dei certificati sia al Registro Imprese che all'Albo delle Imprese Artigiane, così come previsto dalla delibera della Giunta Camerale n.28 del 6/2/2004.

Responsabile del servizio

dr.ssa Stefania Chillè
Tel. 090-7772288
e-mail: diritto.annuale@me.camcom.it [9]

INFORMATIVA PRIVACY - Diritto Annuale [10]

Allegati Misure del Diritto Annuale 2024 [11]
Foglio di Calcolo - 2024 [12]
Importi Diritto Camerale 2024 - NUOVE ISCRIZIONI [13]
Regolamento Sanzioni Amministrative Tributarie [5]
Informativa Privacy - Diritto Annuale [10]

Istanza di Sgravio Cartelle su Diritto Annuale [14]
Istanza di Rimborso [15]
Decreto MIMIT incremento 20_ 2023-2025 [16]
DM 28 febbraio 2023 [17]
Misure del diritto annuale 2025 - Scadenza 30 giugno 2025 [1]
Foglio di Calcolo Diritto Annuale 2025 [2]

Ultima modifica: Venerdì 20 Giugno 2025

Condividi

Reti Sociali

Gradimento Select rating Media: 3.3 (Voti totali: 7)

Rate

Source URL: https://www.me.camcom.it/servizi/diritto-annuale

Collegamenti
[1] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/misure_del_diritto_annuale_2025.pdf
[2] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/foglio-di-calcolo-diritto_2025.xlsx
[3] https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm
[4] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/foglio-di-calcolo-2024.xlsx
[5] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46175/Regolamento%20Sanzioni%20Amministrative%20Tributarie.pdf
[6] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46175/Mod_Vers_Diritto_Annuale.pdf
[7] https://www.rm.camcom.it/pagina894_start-up-innovative.html
[8] http://www.cameradicommercio.me.it/servizi-amministrativi/modulistica/il-diritto-annuo/REGOLAMENTO%20CAMERALE%20SULLE%20SANZIONI1.doc
[9] mailto:diritto.annuale@me.camcom.it
[10] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/informativa_su_dir.annuale_cdc_me_agf-10.05.2021.pdf
[11] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/misure_del_diritto_annuale_2024.pdf
[12] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/foglio-di-calcolo-2024.xlsx
[13] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/importi_2024_nuove_iscrizioni.pdf
[14] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/istanza_sgravio_cartella_su_dir._annuale_.docx
[15] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/istanza_di_rimborso.docx
[16] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/decreto_mimit_incremento_20_2023-2025.pdf
[17] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/dm_28_febbraio_2023_1.pdf